

# Regolamento

**Regolamento di SPEDLOGSWISS - Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica, delle sue associazioni/sezioni regionali e locali riguardante l'ammissione e l'esclusione di membri nel categoria**

## **Agenzie doganali**

(in conformità degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto di SPEDLOGSWISS e degli statuti delle associazioni/sezioni regionali e locali)

### **1. Ammissione di membri a SPEDLOGSWISS**

#### **1.1 Procedura di ammissione**

La qualità di membro di SPEDLOGSWISS si acquista mediante istanza di adesione sottoscritta dal richiedente. Nella domanda di ammissione l'istante si obbliga a riconoscere la validità dello statuto di SPEDLOGSWISS; inoltre a rispettare le decisioni, le istruzioni e i regolamenti dell'associazione.

Il comitato di SPEDLOGSWISS decide sull'ammissione del richiedente nel termine di tre mesi. Se la richiesta è respinta, ciò che si può fare senza indicarne i motivi, l'istante avrà la facoltà di ricorrere contro il rifiuto, entro 14 giorni dalla notificazione, in occasione della prossima assemblea generale dell'associazione/sezione regionale/locale. L'assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione.

#### **1.2 Condizioni di ammissione**

Il comitato di SPEDLOGSWISS applica, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione, i seguenti criteri:

##### **1.2.1** L'azienda deve essere iscritta nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein quale società o cooperativa; la sua attività sarà esclusivamente quella dello sdoganamento.

- 1.2.2** L'istante deve fornire la prova che dispone di una polizza di responsabilità civile che copra il rischio nella misura abituale nel settore, con un importo di copertura di almeno CHF 500'000.--. Inoltre dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile per rischi extracontrattuali con una copertura di almeno CHF 500'000.--. Qualora mancasse una simile copertura l'istante dovrà dimostrare l'esistenza di un patrimonio sociale corrispondente.

Il comitato di SPEDLOGSWISS può concedere delle eccezioni.

- 1.2.3** L'istante dà atto, con una dichiarazione, che tutte le filiali e succursali nel settore della logistica extra-aziendale sono state annunciate per l'ammissione a SPEDLOGSWISS.

- 1.2.4** L'istante dovrà accettare per iscritto lo statuto vigente e obbligarsi a osservare il rispettivo codice professionale.

- 1.2.5** L'istante dovrà riconoscere tutti i regolamenti vigenti di SPEDLOGSWISS, nonché gli stampati "Documenti da acquistare per il tramite di SPEDLOGSWISS" menzionati nella lista, da acquistare presso la segreteria di SPEDLOGSWISS.

## **2. Esclusione di membri da parte di SPEDLOGSWISS**

### **2.1 Procedura di esclusione**

- 2.1.1** Competente per l'esclusione di un membro è il comitato di SPEDLOGSWISS su proposta dell'associazione/sezione regionale/locale interessata, che dovrà essere consultata. L'esclusione deve essere motivata. L'esclusione da SPEDLOGSWISS trae seco automaticamente quella da tutte le sezioni/associazioni locali.

- 2.1.2** Invece dell'esclusione possono essere presi altri provvedimenti quali, ad esempio, la sospensione della qualità di membro per un certo periodo.

- 2.1.3** L'esclusione non esonera il membro dall'adempimento dei suoi obblighi finanziari nei confronti di SPEDLOGSWISS.

- 2.1.4** Contro l'esclusione il membro ha facoltà di ricorrere alla prossima assemblea generale di SPEDLOGSWISS. Questa decide inappellabilmente.

- 2.1.5** Il membri esclusi perdono ogni pretesa a una partecipazione al patrimonio sociale.

## **2.2 Motivi di esclusione**

- 2.2.1** Cessazione dell'attività dell'azienda, in particolar modo, lo scioglimento in seguito a una dichiarazione di fallimento.
- 2.2.2** Modificazione dello scopo dell'azienda, tale da non più corrispondere allo statuto della SPEDLOGSWISS.
- 2.2.3** Azioni di concorrenza sleale rovinose o altre pratiche suscettibili di compromettere il buon nome del settore.
- 2.2.4** Violazione grave, ripetuta, dello statuto, del codice professionale, oppure dei regolamenti e delle istruzioni di SPEDLOGSWISS; o di disposizioni legali.
- 2.2.5** Venir meno, anche solo parziale, dei requisiti di cui al punto 1.2.

## **3. Disposizioni finali**

- 3.1** Le associazioni/sezioni regionali/locali adottano il presente regolamento, al più tardi, in occasione della loro prossima assemblea generale.
- 3.2** Questo regolamento è redatto in tedesco, francese, italiano. Il testo determinante è quello tedesco.
- 3.3** Il presente regolamento venne approvato all'assemblea generale dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica del 14 maggio 2004 a Interlaken: fu modificato dall'assemblea generale dell'Associazione, il 11 maggio 2007, a Montreux.